

Regolamento per la conciliazione di divergenze da parte dell'Ufficio di conciliazione della FSP

del 26 giugno 2010

L'assemblea dei delegati della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) emana, sulla base dell'art. 37bis cpv. 5 degli Statuti, il seguente regolamento:

I. Compito, competenza e organizzazione

Art. 1 Compito e competenza

¹ Presso l'Amministrazione della FSP vi è un Ufficio di conciliazione permanente.

² L'Ufficio di conciliazione della FSP ha il compito di condurre dei tentativi di conciliazione quando si presentano le controversie seguenti:

1. fra organi o membri della federazione;
2. fra terzi e membri della federazione, nella misura in cui la controversia verte su questioni di spettanza della federazione;
3. fra le associazioni affiliate della FSP.

³ L'Ufficio di conciliazione della FSP ha inoltre il compito, in caso di ricorsi all'attenzione della Commissione di ricorso della FSP, di intraprendere un tentativo di conciliazione. Le parti, all'apertura del procedimento di ricorso, possono rinunciare per iscritto a tale tentativo di conciliazione.¹

Art. 2 Organizzazione

¹ L'Ufficio di conciliazione è composto da un segretario e da un pool di arbitri che conta da tre a cinque membri.

² Gli arbitri sono nominati dal comitato per una durata di carica di quattro anni. La rielezione è possibile senza limitazioni.²

³ In occasione delle nomine si dovrà badare che i sessi e le regioni linguistiche siano rappresentati in modo equilibrato.

⁴ L'Ufficio di conciliazione ha la propria sede al domicilio dell'Amministrazione della FSP.

I. Apertura del procedimento

Art. 3 Diritto d'invocazione

¹ L'Ufficio di conciliazione può essere invocato da chiunque mediante istanza scritta di conciliazione.

² L'Ufficio di conciliazione entra nel merito dell'istanza quando l'oggetto della medesima rientra nel suo settore di competenza (cfr. art. 1 cpv. 2) e il/la richiedente rende verosimile un legittimo interesse.

Art. 4 Forma e contenuto dell'istanza di conciliazione

¹ L'istanza di conciliazione deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione della FSP, all'attenzione dell'Ufficio di conciliazione. L'istanza di conciliazione deve essere indicata in quanto tale e contenere in modo inequivocabile il nominativo, l'indirizzo e il numero di telefono delle parti nonché includere un'esposizione della fattispecie, una richiesta e una motivazione.

¹ Cfr. art. 9 cpv. 1 e art. 10 cpv. 3 Regolamento procedimento di ricorso

² Cfr. Cifra 8bis Regolamento interno

Regolamento Ufficio di conciliazione

² Se la conciliazione ha luogo sulla base di un ricorso, l'atto ricorsuale funge da istanza di conciliazione ai sensi del cpv. 1.

Art. 5 Apertura del procedimento

¹ Immediatamente alla ricezione dell'istanza di conciliazione – e nella misura in cui non sussiste un altro accordo di conciliazione (ad es. nel quadro dell'apertura del procedimento di ricorso) – l'Ufficio di conciliazione notifica alle parti un accordo di conciliazione e rende loro noto il nome dell'arbitro incaricato della conduzione del procedimento.

² Ciascuna delle parti può rifiutare, con motivazione scritta, l'arbitro designato dall'Ufficio di conciliazione. In tale eventualità l'Ufficio di conciliazione si premurerà di giungere a un accordo fra le parti riguardo alla persona dell'arbitro. In caso di mancato accordo, il procedimento viene sospeso tramite conferma scritta alle parti.

³ Sottoscrivendo l'accordo di conciliazione le parti incaricano l'arbitro di intraprendere un tentativo di conciliazione bonale e stragiudiziale nel merito della divergenza indicata nel gravame.

⁴ L'arbitro può richiedere alle parti i documenti necessari per la conciliazione. Contestualmente le parti s'impegnano a mettere a disposizione dell'arbitro, nei termini assegnati, in forma completa e fedele alla realtà dei fatti, le informazioni e i documenti necessari per dirimere la vertenza nonché a pagare le spese procedurali ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

⁵ Se l'oggetto del contendere è suscettibile di ricorso e detto mezzo d'impugnazione è già stato introdotto dinanzi alla Commissione di ricorso, il procedimento di ricorso rimane sospeso dalla stipulazione dell'accordo di conciliazione alla conclusione del procedimento di conciliazione.

III. Esecuzione della conciliazione

Art. 6 Conciliazione a cura di un arbitro unico

I procedimenti di conciliazione sono diretti da un arbitro designato dall'Ufficio di conciliazione in seno al pool arbitrale.

Art. 7 Udienda di conciliazione

¹ Dopo la ricezione dell'accordo di conciliazione sottoscritto, l'arbitro convoca le parti a una udienda di conciliazione chiedendo, entro un termine loro assegnato, di inoltrare i documenti, le prese di posizione e i mezzi di prova non ancora trasmessi.

² L'arbitro raccoglie e apprezza liberamente i documenti inoltrati e le prove offerte.

IV. Esito della conciliazione

Art. 8 Transazione o fallimento

¹ Sulla base della fattispecie constatata, in occasione dell'udienda di conciliazione, l'arbitro sottopone alle parti una proposta di transazione. La proposta di transazione può anche prevedere che la controparte aderisca totalmente o parzialmente alla richiesta dell'istante.

² Se la proposta di transazione è accettata da ambo le parti mediante sottoscrizione legalmente valida, vi è una transazione nella fattispecie. Tale accordo è giuridicamente vincolante.

³ Se una delle parti rifiuta la proposta di transazione, l'arbitro dichiara fallito il procedimento di conciliazione e lo comunica per iscritto alle parti nonché, se il tentativo di conciliazione ha avuto luogo in seguito all'avvio di un procedimento di ricorso, alla Commissione di ricorso.

V. Disposizioni generali

Art. 9 Riservatezza

Tutti coloro che sono coinvolti nel procedimento sono tenuti a mantenere il riserbo nei confronti di terze persone e dell'opinione pubblica (in particolare dei media) riguardo al procedimento e alla decisione.

Art. 10 Termini

- ¹ Solitamente l'arbitro fissa alle parti termini della durata di 20 giorni.
- ² Tali termini possono essere prorogati al massimo di 10 giorni; ciò solo in via eccezionale e su richiesta scritta della parte interessata.
- ³ Se un termine non è ossequiato da una parte, l'arbitro dichiara fallito il procedimento di conciliazione e lo comunica per iscritto alle parti.
- ⁴ Se la parte inadempiente non è stata in grado di compiere l'atto in esame a causa di un impedimento grave non imputabile a sua colpa, è tenuta comunicarlo e motivarlo senza indugio per iscritto all'arbitro. L'atto in esame dovrà essere compiuto a posteriori, entro 5 giorni dalla cessazione dell'impedimento.
- ⁵ Un termine è ossequiato se i documenti sono consegnati alla Posta svizzera, per invio raccomandato, al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto a livello federale, il termine scade il giorno feriale successivo.

Art. 11 Spese di procedura e ripetibili

- ¹ Le spese di procedura includono le tasse e gli esborsi dell'Ufficio di conciliazione.
- ² L'Ufficio di conciliazione riscuote dalla parte che inoltra l'istanza un anticipo delle spese di CHF 300.-- per le spese di procedura. L'accredito tempestivo dell'anticipo spese costituisce un presupposto per l'avvio del procedimento di conciliazione. Se è stato introdotto un procedimento di ricorso e corrisposto un anticipo spese, detto anticipo spese versato per il procedimento di ricorso copre i costi della conciliazione.
- ³ L'arbitro, nella proposta di transazione, esprime anche una proposta riguardo al riparto delle spese di procedura e dei ripetibili.
- ⁴ Se non si giunge a un accordo di conciliazione, l'anticipo è integralmente rimborsato alla parte che ha presentato l'istanza, fatto salvo il caso in cui sia già pendente un ricorso.
- ⁵ In caso di mancata transazione le spese di procedura devono di principio essere sopportate dalle parti a metà ciascuno. Eventuali ripetibili sono a carico di ciascuna delle parti. Se il tentativo di conciliazione fallisce poiché una parte non ha rispettato un termine, la parte inadempiente dovrà pagare tutte le spese di procedura.

Art. 12 Archiviazione

- ¹ Il segretariato dell'Ufficio di conciliazione gestisce un archivio con i dossier dei casi.
- ² Decorsi 20 anni dalla conclusione del procedimento, gli atti sono consegnati all'archivio federale.

VI. Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei delegati della FSP il 26 giugno 2010. Il comitato fissa la data di entrata in vigore.

Entrata in vigore: 1° ottobre 2011